



COMUNE DI OLBIA



PROVINCIA DI SASSARI

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

TEL: (0789) 52105 - 52.108 - 52.069 - 52.067 - 52.066 - 52.063 FAX (0789) 52.178 indirizzo E-mail: sportellounico@comune.olbia.ss.it

ORDINANZA N. 5 del 21.07.2005.

IL DIRIGENTE SUAP

VISTO l'art. 28 del D.lgs. 31 marzo 1998, n° 114;

VISTA l'ordinanza n. 62 del 13.05.1998 con la quale viene regolamentato il commercio ambulante itinerante e a posto fisso;

VISTE le domande presentate dagli operatori del settore ambulante tendenti ad ottenere uno spazio pubblico nel C.so Umberto per il periodo estivo;

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;

DISPONE

in via provvisoria, per il solo periodo estivo, a decorrere dal 3 agosto 2005 e fino al 05 settembre 2005, l'assegnazione di n° 30 spazi nel Corso Umberto da individuare nel tratto che va dall'incrocio con via Dante fino alla Piazza Regina Margherita esclusa.

Gli stalli saranno così ripartiti:

- A)** n° 20 artigianato locale, antiquariato;
- B)** n° 03 artigianato internazionale;
- C)** n° 05 collezionisti e libri;
- D)** n° 02 dolci tipici.

Nel caso in cui le istanze presentate non siano sufficienti a coprire il numero degli stalli previsti per le tre tipologie (artigianato locale antiquariato, collezionisti e libri, dolci tipici), si provvederà ad assegnare i rimanenti stalli alla tipologia di artigianato nazionale e opere d'ingegno.

Tutti gli stalli dovranno essere installati a partire dalle ore 19.30 (diciannove e trenta) e fino alle ore 20,00 (venti).

E' fatto obbligo effettuare le operazioni di carico a partire dalle ore 01.30 (una e trenta) e improrogabilmente entro le ore 02.00 (due).

Le operazioni di carico e scarico dovranno essere contenute entro i 30 (trenta) minuti.

Dovrà inoltre essere osservato, tassativamente, il seguente orario: dalle ore 19,30 alle ore 02,00, pena l'allontanamento dal mercato serale con specifico ritiro della concessione, su semplice segnalazione della Polizia Municipale.

E' fatto assoluto divieto di diffondere musica o rumori che possano in qualche modo disturbare la quiete pubblica.

Sono tassativamente escluse dal mercato estivo le seguenti tipologie di merci: abbigliamento anche etnico, calzature, profumeria commerciale, casalinghi, ferramenta, cancelleria e altri prodotti industriali, bigiotteria.

Si precisa che sono esclusi tutti i battitori, indipendentemente dal prodotto presentato.

L'assegnazione degli stalli avverrà a seguito di domanda da parte degli interessati da presentarsi **entro** e non oltre il termine del giorno **25 luglio 2005**.

Le domande dovranno essere indirizzate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Olbia e protocollate presso gli stessi uffici in via Macerata – Sede Poltu Quadu Olbia, 2° piano o inviate via fax al n. 0789.52178 .

Le domande che perverranno dopo tale termine non verranno accolte.

Sono fatte salve le domande presentate nel periodo che intercorre dal 01 gennaio 2005 alla data odierna, a condizione che siano complete di tutti gli elementi richiesti dal seguente capoverso.

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato, dovranno contenere:

- Dati anagrafici del richiedente completi con relativo recapito telefonico;

SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere indicati i seguenti requisiti:

- Autorizzazione di Commercio su Aree Pubbliche ai sensi del D.Lgs n.114/98 e della L.R. n.35/91;
- Iscrizione al Registro Ditte;
- Descrizione dettagliata degli articoli in vendita;
- Autorizzazione Sanitaria esclusivamente per le attività di somministrazione o vendita alimenti.

La mancata indicazione di uno o più dati richiesti comporterà l'archiviazione della domanda.

La valutazione delle domande, la formazione di una graduatoria e l'assegnazione degli stalli saranno effettuate da una Commissione formata dai tecnici dello Sportello Unico Attività Produttive e della Polizia Municipale.

Nella formazione della graduatoria, in relazione alle singole tipologie commerciali, avranno precedenza i commercianti con maggior anzianità maturata nelle precedenti manifestazioni.

A parità di anzianità verrà tenuto conto dell'anzianità dell'Autorizzazione di Commercio e dell'anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. a ulteriore parità di condizioni si procederà a sorteggio.

Gli operatori del SUAP comunicheranno telefonicamente ai richiedenti l'avvenuta assegnazione o diniego della richiesta e le modalità di pagamento degli oneri del suolo pubblico, da saldare al ritiro dell'autorizzazione.

Chiunque violi le norme indicate nella presente ordinanza, indipendentemente dall'eventuale sanzione penale, sarà punito in base alle leggi vigenti in materia, con l'allontanamento immediato e la revoca della concessione dello stallo, che non comporterà la restituzione dell'importo già versato per gli oneri del suolo pubblico.

Si ricorda che la VENDITA e COMMERCIALIZZAZIONE di PRODOTTI a MARCHIO CONTRAFFATTO sono punite ai sensi dell'art. 517 del Codice Penale "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", mentre l'ACQUISTO o l'ACCETTAZIONE a qualsiasi titolo di prodotti contraffatti è punito ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge 14 maggio 2005, n. 80.

In caso di violazione, inoltre, le strutture mobili, fatta eccezione per gli automezzi, nonché tutte le merci ed i generi posti in vendita saranno sottoposti a sequestro. Parte di essi, previo esame di commestibilità da parte dell'Autorità Sanitaria Locale "A.S.L. N. 2", verrà devoluto all'asilo "San Vincenzo" di Olbia, all'Istituto "Città del Fanciullo" e alla Comunità Terapeutica "Arcobaleno", mentre le altre parti saranno destinate alla distruzione nella discarica pubblica comunale.

Le ditte locali di autotrasporti cureranno, a richiesta specifica del Sindaco che potrà conferire formale incarico al Comandante dei VV.UU., il trasporto e la consegna di quanto sequestrato nei punti indicati.

Gli organi di vigilanza disporranno anche il ritiro della licenza per l'autotrasporto in conto proprio, a norma della legge 06.06.1974, n. 298.

Olbia, lì 26 luglio 2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Michele BAFFIGO)